

Assunzioni docenti a tempo determinato a. s. 2022/2023

Sospensione dell'applicazione della sanzione prevista dal Regolamento delle supplenze per i docenti che non opzionano il posto intero nel sistema di chiamata unica Delibera n. 1517 del 26/08/2022

Decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg "Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale (articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)". Sospensione dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2 del Regolamento alle chiamate effettuate mediante sistemi informatici che consentono l'assegnazione simultanea degli incarichi per l'anno scolastico 2022/2023.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1517 Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg "Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale (articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)". Sospensione dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2 del Regolamento alle chiamate effettuate mediante sistemi informatici che consentono l'assegnazione simultanea degli incarichi per l'anno scolastico 2022/2023.

Il giorno 26 Agosto 2022 ad ore 09:15 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA

ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI

STEFANIA SEGNANA

ACHILLE SPINELLI

GIULIA ZANOTELLI

Assenti: ASSESSORE MATTIA GOTTARDI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO :
2022-S166-00143

Pag 1 di 4

Num. prog. 1 di 4

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg (Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale (articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5));

Visto il decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2020, n. 9-22/Leg (Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg "Regolamento concernente incarichi a tempo

determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale (articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)") con la quale il regolamento del primo alinea è stato modificato per prevedere l'utilizzo di sistemi informatici per l'assegnazione degli incarichi a tempo determinato al personale docente, nonché per sospendere per l'anno scolastico 2020-2021 la sanzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2) nel caso in cui la chiamata avvenga mediante sistemi informatici che consentono l'assegnazione simultanea degli incarichi;

Visto il decreto del Presidente della Provincia 31 maggio 2021, n. 10-44/Leg (Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2020, n. 9-22/Leg (Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg "Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale (articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)") con il quale è stata prevista la sospensione anche per l'anno scolastico 2021-2022, nonché per gli ulteriori anni scolastici individuati con deliberazione della Giunta provinciale, anche in relazione ad altre esigenze organizzative ritenute straordinarie, della sanzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2) nel caso in cui la chiamata avvenga mediante sistemi informatici che consentono l'assegnazione simultanea degli incarichi;

Vista la deliberazione 24 luglio 2020, n. 1067 ed in particolare le motivazioni per l'approvazione del decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2020, n. 9-22/Leg, ;

Vista la deliberazione 14 maggio 2021, n. 755 ed in particolare le motivazioni per l'approvazione del decreto del Presidente della Provincia 31 maggio 2021, n. 10-44/Leg;

Ritenuto opportuno garantire, anche per l'anno scolastico 2022/2023, il più possibile il reperimento del personale supplente, in un'ottica di continuità del servizio, a garanzia di regolare avvio dell'anno scolastico stesso e per consentire che le istituzioni scolastiche dispongano della necessaria capienza delle pertinenti graduatorie, anche in considerazione del fatto che l'emergenza dovuta alla pandemia Covid 19 non risulta ancora del tutto conclusa;

Visto l'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2020, n. 9-22/Leg, come modificato dal decreto del Presidente della Provincia 31 maggio 2021, n. 10-44/Leg, che autorizza la Giunta provinciale a sospendere, con proprio provvedimento, anche per gli anni scolastici successivi al 2021/2022, l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b),

numero 2) nel caso in cui la chiamata avvenga mediante sistemi informatici che consentono l'assegnazione simultanea degli incarichi;

Ritenuto quindi opportuno, anche in un'ottica di celerità d'intervento ed efficacia dell'agire amministrativo, sospendere ulteriormente l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2) del Regolamento;

RIFERIMENTO : 2022-S166-00143

Pag 2 di 4

Num. prog. 2 di 4

Richiamato il regime sanzionatorio previsto dal decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg, con particolare riferimento alle rinunce, secondo il quale l'aspirante che rinuncia ad una proposta di un incarico annuale o di una supplenza temporanea non può essere interpellato, dal dirigente dell'istituzione scolastica che ha effettuato la chiamata, per i successivi incarichi annuali o supplenze temporanee che si rendano disponibili (articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2);

Ritenuto pertanto che tale regime sanzionatorio non debba trovare applicazione al sistema informatizzato di assegnazione simultanea degli incarichi anche per l'anno scolastico 2022/2023, come già per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per quanto sopra esposto;

Tutto ciò premesso - udita la proposta del relatore;

- vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5;

- visto il decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg (Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale (articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5));

- visto il decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2020, n. 9-22/Leg (Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg "Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale (articolo 93

della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)") come modificato dal decreto del Presidente della Provincia 31 maggio 2021, n. 10-44/Leg;

- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di sospendere l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2) del Decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg "Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale (articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5) alle chiamate effettuate mediante sistemi informatici che consentono l'assegnazione simultanea degli incarichi per l'anno scolastico 2022/2023;
2. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione.

RIFERIMENTO : 2022-S166-00143

Pag 3 di 4 DCA

Num. prog. 3 di 4

Adunanza chiusa ad ore 11:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.